



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore Sandro GARRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 17473 del 08-10-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4356 - Data adozione: 08/03/2023

Oggetto: D. Lgs. n. 152/2006: Modifica AIA CERMEC S.p.A. per attività R13

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/03/2023

Numero interno di proposta: 2023AD005095

IL DIRIGENTE

Visti:

- *il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” con particolare riferimento alla Parte Seconda in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali e in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, nonché alla Parte Quarta in materia di rifiuti e bonifiche dei siti contaminati;*
- *la Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 25, “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e successive modifiche ed integrazioni;*
- *la Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” come successivamente modificata ed integrata anche dalla L.R. 25 febbraio 2016, n. 17;*
- *la Legge Regionale 28 ottobre 2014, n. 61 “Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. 25/1998 e alla L.R. 10/2010”;*
- *la Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;*

richiamato il Decreto n.10244 del 16.06.2021, con il quale il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana ha rilasciato a favore di CERMEC S.p.A., con sede legale in Via Longobarda, 4 Massa (P.IVA e C.F.: 00595760455), ai sensi dell'art. 29 quater di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per lo stabilimento ubicato in Via Dorsale, n. 114 e Via Longobarda s.n.c. nel Comune di Massa;

richiamato il Decreto R.T. n.17760 del 13.10.2021 con il quale è stata modificata l’AIA di cui sopra con riferimento alla linea di trattamento della plastica ed autorizzato l’incremento di 500 t/anno del quantitativo massimo trattabile per l’attività R12+R13;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell’AIA, effettuata da CERMEC S.p.A. ai sensi dell’art. 29 nonies del D. Lgs. n.152/06, assunta agli atti della Regione con Prot. n°473442 del 06/12/2022;

considerato che le modifiche proposte da CERMEC S.p.A. sono, in sintesi, le seguenti:

1. Gestione straordinaria della FORSU in ingresso (EER 200108) *“Come indicato con la comunicazione del 27/09/2022 trasmessa per PEC, l’azienda ha necessità di procedere alla sostituzione del letto filtrante del Biofiltro 1 (a servizio del parco di maturazione della frazione umida da RU Indifferenziato e della FORSU), ormai esausto, con materiale vergine. Al fine di garantire comunque il mantenimento degli standard ambientali mantenendo comunque il conferimento dei rifiuti presso l’impianto e quindi del pubblico servizio, l’azienda richiede la possibilità di attuare la trasferta della FORSU (EER 200108). Tale gestione permetterà di ridurre il carico di rifiuti all’interno del capannone di maturazione permettendo, così, il corretto funzionamento del biofiltro che risulterà parzialmente attivo durante le fasi di manutenzione straordinaria.”*
2. eliminazione del vincolo in ingresso del sottovaglio RUI (EER 191212) *“L’attuale autorizzazione AIA prevede, come la precedente, il vincolo in accettazione del rifiuto EER 191212 ai soli impianti del territorio provinciale e del territorio dell’ATO. Tale limitazione, estremamente vincolante, non permette di condurre in maniera ottimale la gestione dei flussi in ingresso al parco di maturazione, stante la sensibile riduzione di Rifiuto Urbano Indifferenziato derivante dall’incremento della Raccolta Differenziata effettuata dai Comuni conferitori in impianto.”*

tenuto conto che :

- con nota Protocollo 0476850 del 07/12/2022, il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, come previsto all'art. 8, comma 3, del DPGR 19/R/2017 modificato ed integrato con DGRT n. 1189 del 01.10.2019, ha provveduto a chiedere al Settore VIA VAS della Regione il parere in ordine alle valutazioni di sostanzialità delle modifiche proposte, ai sensi dell'articolo 58 della L.R. 10/2010;
- Il Settore VIA VAS della Regione Toscana ha risposto alla richiesta di cui sopra con nota protocollo n.60900 del 03/03/2023 che conclude ritenendo che la prevista modifica gestionale afferente alla trasferimento della FORSU non sia sostanziale ai fini VIA. Per quanto riguarda l'accettazione nella installazione del rifiuto codice EER 191212 ai soli impianti del territorio provinciale e del territorio dell'ATO, nella suddetta nota il Settore VIA della Regione Toscana ha risposto di ritenere che la modifica in questione riguardi esclusivamente aspetti autorizzativi e di programmazione territoriale;

considerato che il Settore Autorizzazioni Rifiuti, con nota Prot.n. 63062 del 06.02.23, ha convocato la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, chiedendo alle Amministrazioni coinvolte (ARPAT, USL, Comune di Massa, ATO Toscana Costa e Vigili del Fuoco) di rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;

visti i pareri espressi dagli Enti competenti e precisamente:

- parere favorevole del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara del 17.02.23, prot. n. 86056;
- parere favorevole di ATO Toscana Costa del 20.02.23, prot. n. 88484;
- parere favorevole del Dipartimento ARPAT di Massa del 6.03.23, prot. n. 118592;
- parere favorevole dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest del 7.03.23, prot. n. 120741;

dato atto che entro i termini previsti dalla nota del 6.02.23, prima richiamata, il Comune di Massa non si è espresso in merito configurandosi in tal modo il silenzio assenso;

ritenuto che, a seguito dell'analisi dell'istanza presentata dal gestore e sulla base dei pareri pervenuti dai vari Enti, anche tenuto conto delle prescrizioni e raccomandazioni ivi indicate, sussistano le condizioni per modificare l'AIA a favore di CERMEC S.p.A. in riferimento all'installazione ubicata in Via Dorsale n. 114 e Via Longobarda s.n.c. nel Comune di Massa;

dato atto che CERMEC S.p.A. è una Società controllata da Enti pubblici, esclusa pertanto dall'ambito di applicazione della documentazione antimafia ex art. 83, commi I e II del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);

preso atto dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori previsti per le istanze di modifica non sostanziale delle Autorizzazioni Integrate Ambientali che richiedono l'aggiornamento dell'atto, risultante dalla documentazione presentata da CERMEC S.p.A.;

dichiarata l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla Legge n.190 del 6/11/2012;

visto che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., è il sottoscritto Dott. Sandro Garro, Dirigente del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

dato atto che il presente provvedimento è stato visionato dal Funzionario di Posizione Organizzativa “*Grandi impianti di gestione rifiuti e Poli impiantistici connessi*”;

dato atto che l’ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana - *Presidio Zonale di Prato, Via Cairoli 25*;

DECRETA

di modificare, ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale in favore di CERMEC S.p.A., con sede legale in Via Longobarda, 4 Massa (P.IVA e C.F.: 00595760455), rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto n.10244 del 16/06/2021 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione all'impianto di trattamento rifiuti ubicato in Via Dorsale, n.114 e Via Longobarda s.n.c. nel Comune di Massa, introducendo le seguenti modifiche:

- introduzione dell’attività R13 sulla FORSU in ingresso (EER 200108) per max 45 t/giorno con le seguenti prescrizioni:

a) ricezione del rifiuto all’interno della fossa e da qui, dopo la riduzione volumetrica effettuata presso il capannone D, gestione come deposito temporaneo all’interno del parco di maturazione, in due specifiche corsie, per una volumetria totale pari a 6 m x 25 m x 3 m di altezza e per il tempo strettamente necessario alla formazione del carico utile per l’allontanamento ad impianto esterno autorizzato;

b) tempo di permanenza nel parco di maturazione: max 3 giorni;

c) l’attività di “*stazione di trasferta*” secondo le modalità sopra descritte potrà essere effettuata da CERMEC S.p.A. per il solo periodo necessario alla conclusione delle attività di manutenzione straordinaria e riattivazione del biofiltro a servizio del capannone di maturazione (edificio A);

- eliminazione del vincolo in ingresso del sottovaglio RUI (EER 191212) ai soli impianti del territorio provinciale e del territorio dell’ATO autorizzando la sola stabilizzazione biologica della “*frazione umida*” (o sottovaglio) prodotta dalla selezione meccanica del rifiuto urbano indifferenziato effettuata in impianti terzi e conferita a CERMEC S.p.A. in conformità alla normativa di settore vigente;

di stabilire che CERMEC S.p.A.:

1) dovrà dare seguito alle raccomandazioni del Settore VIA VAS della Regione Toscana contenute nella nota prot. n. 60900 del 03/03/2023, richiamata in premessa, ossia:

- adottare le misure di mitigazione e monitoraggio delle emissioni odorigene recate dalle linee guida adottate con Delibera 38/2018 del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale;

- aggiornare i documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;

2) per gli aspetti legati alla prevenzione incendi CERMEC S.p.A. dovrà tenere conto di quanto espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara nel parere richiamato in premessa, ossia:

a) le modifiche proposte non devono alterare le preesistenti condizioni di sicurezza autorizzate con S.C.I.A. Antincendio prot.VV.F. 10241 del 17-11-2014 e conseguente Certificato di Prevenzione Incendi trasmesso con prot. VV.F. 1487 del 23-02-2015 e successivo rinnovo della Conformità Antincendio prot. VV.F. 5478 del 08-07-2020;

b) le variazioni apportate all'attività in questione, rilevanti ai fini della prevenzione incendi e cioè quelle elencate all'allegato IV del D.M. 07-08-2012, obbligano il responsabile legale dell'attività ad attivare nuovamente le procedure di prevenzione incendi di cui all'art. 3 ed all'art. 4 del D.P.R. 151/2011;

di ricordare a CERMEC S.p.A., come da parere reso da ATO Toscana Costa, richiamato in premessa, quanto segue:

- ai sensi dell'art 182, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 nel caso di operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani, vige il divieto di smaltimento in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti (fatti salvi eventuali accordi regionali). Vige inoltre il principio di autosufficienza nello smaltimento in ambiti territoriali ottimali, ai sensi dell'art. 182-bis, comma 1, lett.a);

- ai fini dello smaltimento, pertanto, l'accettazione di rifiuti extra ambito o extra regione, anche in assenza di vincoli autorizzativi, è già condizionata dalla normativa vigente alla sottoscrizione, da parte dell'Autorità di Ambito e/o di quella regionale, di specifici accordi inter-ambito o inter-regionali;

- tale principio è recepito anche dalla normativa Regionale (L.R. 25/1998, Art. 17);

- nel caso invece di operazioni di recupero vige quanto previsto dal medesimo Art. 182-bis, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 152/2006, relativamente a un più elastico principio di prossimità, volto a permettere il recupero in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione, non sottoposto pertanto all'approvazione di specifici accordi;

di stabilire che rimangono valide tutte le prescrizioni e disposizioni dell'AIA rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto n.10244 del 16.06.2021 e successive modifiche laddove non in contrasto con il presente provvedimento;

di dare atto che, in ottemperanza di quanto prescritto all'articolo 5, comma 3, della Legge 241/1990, l'unità organizzativa responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, con sede a Firenze, Via di Novoli 26 e che il Responsabile del procedimento in oggetto è il sottoscritto Dott. Sandro Garro;

di trasmettere il presente provvedimento a:

CERMEC S.p.A.

Comune di Massa

Arpat – Dipartimento di Massa

ATO Toscana Costa

Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara;

Settore VIA VAS della Regione Toscana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

Il Dirigente

CERTIFICAZIONE